



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)

AS 2464

All'articolo 1 aggiungere dopo il comma 124 il seguente comma:

“124-bis. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.p.r. n.380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.”

MOTIVAZIONE

La situazione di grave emergenza finanziaria in cui versano i Comuni italiani necessita di maggiore flessibilità nella gestione del bilancio al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini.

Al comma 108 le parole: “ dell’ 8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 12 per cento nell’anno 2011, del 10 per cento nell’anno 2012 e dell’ 8 per cento nell’anno 2013”.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in oggetto ha la finalità di consentire agli enti che presentano un parametro elevato di indebitamento di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa. Si propone, dunque, che il limite dell’8 per cento sia fissato come obiettivo triennale da raggiungersi con adeguata gradualità.

Il comma 105 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente.

“105. I Comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 possono avvalersene anche per l'anno 2011.

La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.”

MOTIVAZIONE

La possibilità di esclusione delle entrate straordinarie dalla base di calcolo e dai relativi saldi ha generato rilevanti difficoltà nel calcolo degli obiettivi dei saldi negli anni precedenti. Al fine di evitare disparità di trattamento tra gli enti e di agevolare quelli che presentano obiettivi particolarmente gravosi si propone che gli enti locali che hanno usufruito dell'esclusione possano scegliere di avvalersene anche per il solo anno 2011.

Il comma 123 è sostituito dal seguente.

“123. Il comma 7, dell’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, come convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 è abrogato.

Conseguentemente è abrogato il comma 30 dell’articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con apposito decreto, d’intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente.”

MOTIVAZIONE

Dal 2008 è bloccata per i Comuni la possibilità di esercitare l’autonomia impositiva, premiando coloro che avevano già aumentato le aliquote e impedendo a coloro che non avevano modificato la pressione fiscale di fornire adeguati servizi ai cittadini. Con la proposta in oggetto al fine di restituire equità al sistema tributario locale del Paese si propone lo sblocco selettivo dell’autonomia impositiva.

Al comma 119 dell'articolo 1 le parole da “fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo” Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 14 prevede il taglio dei trasferimenti correnti per un importo pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico. Questo comma modifica la sanzione già prevista dall'art. 77-bis comma 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che i trasferimenti siano ridotti fino ad un massimo del 5%. Tale taglio potrebbe essere superiore alla soglia del 5% e mettere in difficoltà gli Enti.

Si richiede pertanto l'abrogazione del comma per evitare che si creino possibili disequilibri di bilancio.

All'articolo 1 dopo il comma 23 lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) Al comma 21bis dell'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n.122 del 2010, sono aggiunte le seguenti parole <nonché al comma 5 dell'art. 10 del d.lgs. 502/94>

MOTIVAZIONE

L'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 impediscono il pieno svolgimento dell'attività istituzionale, si propone quindi che IFEL sia esentata dalla loro applicazione.

All'articolo 1 dopo il comma 23, lettera b) aggiungere la seguente lettera:

d) Il Ministero dell'Interno a valere sui trasferimenti erariali, o su contributi anche diversi, anche derivanti dal riparto di entrate di natura tributaria o di tipologia perequativa è autorizzato ad attribuire direttamente all'IFEL, per le finalità di cui al comma 5 dell'art.10 del decreto legislativo 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni l'importo del contributo ivi previsto, come modificato dalle disposizione del presente articolo.

MOTIVAZIONE

Si propone una misura di semplificazione del pagamento del tributo all'Istituto

All'articolo 1 dopo il comma 23 lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) Al comma 21bis dell'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n.122 del 2010, sono aggiunte le seguenti parole < e all'ANCI >

MOTIVAZIONE

L'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 impediscono il pieno svolgimento dell'attività istituzionale, si propone quindi che Anci sia esentata dalla loro applicazione.

All'articolo 1, comma 118, dopo le parole "dall'articolo 21, comma 3" sopprimere le parole "lettera b)"

Motivazione

Il presente emendamento viene proposto al fine di allentare i vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato previsti per gli enti sottoposti al Patto di stabilità; la rigidità di tali vincoli blocca, infatti, le politiche assunzionali degli Enti.

In particolare, appare indispensabile che gli Enti virtuosi, ossia gli enti con una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 35% possano procedere alla copertura del turn over per l'esercizio di tutte le funzioni fondamentali e non solo relativamente alla polizia locale.

Occorre sottolineare che le limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato sono aggiuntive rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità e inoltre, così come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge n.78/2010, i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono "strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità"; pertanto, dunque, la modifica proposta nel presente emendamento non incide sui saldi complessivi della manovra.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

“Per l'anno 2011 trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

Motivazione

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla della legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

(Modifiche alla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

All'articolo 14, comma 9, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010" sono soppresse.

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti. Inoltre tale vincolo appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, «*si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi*».

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità” e dunque l’eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

In subordine

Al comma 9, le parole “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, secondo le seguenti percentuali:

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38%: 30%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36%: 50%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34%: 70%

Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34%: 100%.

Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all’anno 2009”.

MOTIVAZIONE

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell’Ente. L’emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale in ragione della diversa entità del rapporto spesa di personale su spesa corrente.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità” e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

(Modifiche alla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36% si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigenza della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale scopertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente.

In subordine

Il comma 10 dell'art. 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L'art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

“1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale ivi compreso il personale di cui al comma 558, nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute dal 2006, ivi comprese le mobilità.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al comma 1, non sono computate le assunzioni e le relative spese per l'acquisizione di personale infungibile, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente.

3. Per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci eventuali deroghe alle previsioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento”.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Edilizia scolastica

“Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, assegnati come previsto all’art. 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006, da inserire nel Cap. 7160 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca”.

MOTIVAZIONE

Il 2009 è l’ultima delle annualità che beneficiato del finanziamento previsto nella legge Finanziaria 2007, che aveva destinato 250 milioni di euro per i piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, per il triennio 2007-09. La somma inizialmente prevista per il 2009, pari a 100 milioni di euro, nella previsione di Bilancio del 2009, ha apportato un taglio di 23 milioni di euro. Il patrimonio di edilizia scolastica su l’intero territorio nazionale è costituito da circa 42.000 strutture, molte delle quali, nonostante gli sforzi economici di Comuni e Province, non ancora in regola con le norme di sicurezza e spesso carenti di aule, laboratori, palestre. Il patrimonio immobiliare scolastico e la sicurezza degli edifici scolastici costituiscono sicuramente una priorità nelle politiche di investimento del Paese.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Edilizia scolastica

“E’ rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002.”

MOTIVAZIONE

Il finanziamento di quasi 500 milioni di euro per l’attuazione dei due primi programmi stralcio, sebbene di molto inferiore al reale fabbisogno economico, ha comunque permesso di finanziare circa 1600 interventi negli edifici scolastici. Il terzo Piano stralcio, inizialmente previsto per il 2006 e successivamente definanziato, non è più stato attivato.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

(Potenziamento vigilanza urbana negli Aeroporti)

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11, dell'art. 2 della legge 24 Dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni.

MOTIVAZIONE

*Come rilevato nel documento conclusivo dell'Indagine Conoscitiva sul sistema aeroportuale approvato dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati il 17 febbraio u.s., "l'attività di un aeroporto non comporta soltanto costi che sono iscritti nel conto economico delle società di gestione, ma anche prestazioni di servizi che ricadono sulla collettività nel suo complesso, in quanto sostenuti o dallo Stato o **dagli enti locali**". Per quel riguarda in particolare i Comuni, basti pensare all'esigenza di impiegare un numero rilevante di vigili urbani per i servizi relativi alle infrastrutture di accesso. Si tratta di un insieme di servizi fondamentali e strategici per le infrastrutture aeroportuali cui i Comuni sul cui territorio le stesse insistono, devono far fronte con risorse proprie e che, soprattutto, scontano le forti limitazioni dovute al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di nuove assunzioni.*

La norma ha dunque l'obiettivo di consentire ai Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione e con un flusso annuale di almeno un milione di passeggeri, di poter incrementare la dotazione organica del personale di polizia locale finanziandola con una quota della risorse del fondo di cui al comma 11, lettera b), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Art....

L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 24 Dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, di intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede – a fronte dei sempre più numerosi e strategici servizi di vigilanza urbana e controllo delle strutture di accesso aeroportuali - un aumento minimo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, destinandolo direttamente ai Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, per garantire maggiore certezza e celerità nell'attribuzione delle risorse spettanti.